



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pordenone , in persona del Giudice Unico dr.ssa Lucia Dall'Armellina , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al registro degli affari contenziosi al n. _____
promossa con atto di citazione

DA

in persona dei legali rappresentanti : _____ con gli
Avv. Franco Fabiani di Como e _____ ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima per mandato a
margine dell'atto di citazione ;

- Attrice -

CONTRO

BANCA POPOLARE FRIULADRIA , in persona del legale
rappresentante *pro tempore* dott. _____ con gli Avv. _____

UD



del foro di Pordenone per mandato a margine
della comparsa di risposta;

- Convenuta-

**OGGETTO: anatocismo - commissioni massimo scoperto- spese
chiusura conto - interessi usurari**


Causa iscritta a ruolo il 16.03.2011 e trattenuta in decisione all'udienza di
precisazione delle conclusioni del 14.03.2014 sulle seguenti conclusioni
delle parti:

Per l'attrice :

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis,

in accoglimento della domanda come proposta dall'attore accertata e dichiarata la
illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito , nonché
dell'addebito di somme per interessi ultralegali , commissioni di massimo scoperto e
interessi oltre soglia usura e per l'effetto condannare la convenuta a pagare all'attrice la
somma di euro 23.761,14 (di cui euro 3.563,32 a titolo di intressi ultralegali , euro
10.184,93 a titolo di intressi anatocistici senza applicazione della delibera CICR , eruo
7.324,05 a titolo di commissioni di massimo scoperto ed euro 2.668,84 a titolo di interessi
usurari come da perizia allegato Dche il CTU ha evidenziato in perizia e non riportato nelle
conclusioni) come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito
peritale , con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

ur



Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali 12,5% IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Per la convenuta

In via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto di richiedere la restituzione degli interessi passivi addebitati sul conto corrente di

Vinte le spese e gli onorari di lite.

Nel merito: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, ogni istanza, eccezione e domanda attorea, perchè infondata in fatto e diritto ed accertare che Banca Popolare Friuladria nulla deve a titolo di restituzione di interessi passivi riscossi o, in via subordinata, accertare l'ammontare della minor somma eventualmente dovuta a titolo di restituzione di interessi percepiti.


Vinte le spese e gli onorari di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'.

conveniva in giudizio Banca Popolare Friuladria con la quale aveva stipulato il contratto di conto corrente n. 11

un



in data 09.11.1992 in seguito rinominato n. con
decorrenza 01.07.2008 , presso la filiale di Porcia , affinché venisse
dichiarata la illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a
debito, nonché della applicazioni di interessi in misura ultralegale , delle
spese di chiusura periodica del conto, delle commissioni di massimo
scoperto e di interessi usurari , con conseguente condanna dell'Istituto di
Credito al pagamento della somma di euro 30.606,33 in suo favore per le
somme indebitamente percepite a tali titoli.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare Friuladria la quale eccepiva
l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione e nel merito
contestava la pretesa attorea chiedendone il rigetto.

Sulla eccezione di prescrizione .


Va innanzi tutto rilevato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale
condiviso da questo Tribunale , la mancata contestazione degli estratto conto
da parte del cliente rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi
documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità
dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute ; tale
mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente
rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo
contabile restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la
validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo

un




agli addebiti ed agli accrediti (cfr. Cass. 11749/2008 , 6514/2007). In tema di interessi ultralegali si è espressamente detto che la pattuizione dei medesimi può avvenire solo mediante atto scritto o separatamente accettato da entrambe le parti; pertanto, la approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori alla misura legale non può supplire alla mancanza dello scritto perché non essendo espressione diretta di tale accordo non documenta la stipulazione del contratto (cfr. Cass. 6247/ 98). Per quanto, invece, riguarda la prescrizione dell'azione di ripetizione, deve ritenersi applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (che riguarda gli interessi dovuti e non già quelli non dovuti): l'operatività della prescrizione quinquennale sarebbe, comunque, esclusa dalla stessa natura del conto corrente bancario - quale contratto di durata — ove il saldo a chiusura di ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori trattandosi di obbligazioni unitarie con riferimento alle quali opera conseguentemente l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. tra tante Cass. 29.1.1999 n. 802). E' stato, inoltre, precisato che la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizione che comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto perché solo il saldo finale — quale frutto di tutte le

ur



movimentazioni in dare ed avere — ha il carattere della definitività: invero, il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. Tali considerazioni trovano ora anche il conforto della pronuncia delle Sezioni Unite del Supremo Collegio n. 24418 del 2010 nella quale è stato statuito il principio di diritto per cui *"se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo , il termine di prescrizione decennale cui tale azione di prescrizione è soggetta decorre , qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista , dalla data in cui è estinto il saldo di chiusura del conto con cui gli interessi non dovuti sono stati registrati"*. Nel caso di specie, non è stato neppure allegato da parte convenuta che i versamenti eseguiti dal correntista nel corso del rapporto abbiano natura di pagamenti ; sicchè la prescrizione è iniziata a decorrere dalla chiusura del conto corrente che, nel caso di specie, è avvenuta nel 2009 , mentre la domanda giudiziale è stata notificata il 23.03.2011 ; avuto riguardo a detta circostanza è certamente ininfluenza ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione la disciplina contenuta nel

ur




c.d. decreto milleproroghe atteso che con sentenza n. 78 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità "dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte".

Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

L'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sollevata dall'attrice è fondata e va pertanto accolta.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno cercato di dare una soluzione definitiva alle principali problematiche poste dal contenzioso in materia di anatocismo bancario, fissando, in particolare, in tema di capitalizzazione degli interessi, il principio per il quale dichiarata la nullità della "previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".

ur




Si pone ora il problema di verificare se sia legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata a condizioni di reciprocità dalla Banca a far data dal 01.07.2000 , in adeguamento alla delibera del CICR .

Ritiene questo Giudicante che tale modifica contrattuale unilaterale sia nulla in quanto dalla documentazione versata in atti emerge trattarsi di modifica unilateralmente imposta dalla banca senza alcuna contrattazione con il cliente.

Tale problematica è stata di recente affrontata dalla giurisprudenza di merito (vedasi in particolare Trib. di Mondovì , sent. 17.02.2009) ove viene osservato che l'art. 7 della delibera del CICR dispone *"1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 11 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le*

UR




nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Dunque - ammessa e non concessa la validità della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR - le vecchie clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera stessa; ma ciò non era sufficiente. Se l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente; se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni e darne comunicazione al più presto al cliente (la delibera imponeva di dare "...opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000").

Ora, pare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì -trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano

un



nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva) . Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non avvenne.

Non è sufficiente, infatti, a tal proposito, la concreta applicazione delle nuove condizioni, essendo invece necessaria un'espressa e specifica comunicazione al correntista dell'avvenuto adeguamento.

Ma, a ben vedere, la validità delle nuove clausole di anatocismo deve essere esclusa per un problema a monte, concernente la fonte normativa del potere di adeguamento. Una recente giurisprudenza di merito ha ritenuto non legittima la disposizione contenuta nell'art. 7 della delibera, laddove consente l'adeguamento delle clausole non conformi, in quanto la stessa

UN




trovava la sua legittimità nel comma terzo dell'art. 25, comma terzo, del d. lgs. 342/99, che però fu dichiarato incostituzionale dalla Consulta . Il Tribunale di Torino ha ritenuto, conseguentemente, di disapplicare la delibera e non di investire la Corte costituzionale della questione; la procedura è corretta, in quanto gli atti di normazione secondaria non sono sottoposti al sindacato di legittimità da parte della Consulta, ma devono essere disapplicati, ove contrari alla Costituzione, direttamente dall'autorità giurisdizionale del giudizio principale.

Dunque, se è possibile per le banche, dopo il 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l'anatocismo (purchè siano conformi alle regole stabilite dal TU bancario e dalla delibera CICR), non è possibile una modifica unilaterale.

Va ulteriormente notato, che in questo caso non di adeguamento potrebbe parlarsi, essendo le vecchie clausole radicalmente nulle, bensì di vera e propria modifica delle condizioni contrattuali, con l'inserimento di nuove pattuizioni, modifica unilaterale che, in deroga alle norme del codice, la delibera CICR non poteva certo autorizzare.

Sull'addebito della commissione di massimo scoperto e sulle spese .

L'attrice lamenta altresì la illegittimità della prassi di chiusura e riapertura trimestrale del conto corrente con il conseguente addebito delle "spese di chiusura periodica del conto".



Al riguardo deve rilevarsi che tale onere è stato addebitato al correntista in modo unilaterale e discrezionale , senza specificarne la misura e soprattutto senza alcuna giustificazione causale, di talchè ne deriva il diritto dell'attrice alla ripetizione di tale voce di spesa.


Tale onere appare collegato alla illegittima pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di talchè la chiusura e successiva riapertura del conto appare strumentale a tale condotta.

L'attrice contesta altresì l'applicazione della clausola di massimo scoperto.

Al riguardo va rilevato che la banca non ha dimostrato come sarebbero state conteggiate le commissioni : ovvero se si sia trattato di un accordo nell'ambito del rapporto di conto corrente ovvero di una previsione usualmente applicata su piazza e pubblicizzata ai correntisti; neppure è dato sapere come detta pubblicizzazione sarebbe avvenuta.

In sostanza , vi è una totale incertezza in ordine alle modalità di conteggio della posta passiva , che non solo è nulla nella sua capitalizzazione trimestrale (Cass. n. 11772 del 06.08.2002) , ma deve altresì essere ricostruibile da parte del correntista quanto meno *per relationem* , risultando comunque una somma pretesa dall'istituto in percentuale sull'esposizione del correntista e condividendo quindi la stessa natura degli interessi debitori applicati al correntista medesimo.

ur



Sul punto va evidenziato che l'art. 7 del contratto in atti fa genericamente riferimento a commissioni e a spese di apertura e chiusura conto, senza però, come detto, specificarne le modalità di conteggio e richiamando gli usi su piazza.

Interessi ultralegali


L'art. 1284 c.c. stabilisce che "gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale".

Nella specie il contratto di conto corrente, stipulato in data 19.11.1992, risulta concordato un saggio per interessi passivi fissato nella percentuale *"dell'8,25% punti in più del tasso ufficiale di sconto, oltre a commissione di massimo scoperto, con possibilità per la banca di variare in qualsiasi momento ed a propria discrezione la misura di tale tasso in relazione all'andamento del costo del denaro"*.

L'art. 117 del d.lgs 385/93 dispone che *"sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati"*, prevedendo in caso di inosservanza di tale prescrizione l'applicazione del tasso nominale minimo e di quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali.

Nella fattispecie la clausola così determinata deve ritenersi nulla in quanto rinvia a variabili non note al correntista (quale il tasso ufficiale di sconto),

JS




riservando alla banca discrezionalità nella modifica di tale tasso in relazione all'andamento del costo del denaro , in palese violazione dell'art. 1284 c.c. che impone la forma scritta nella determinazione di interessi in misura superiore a quella legale.

Interessi usurari

In merito alla denunciata usura, l'assunto dell'attrice con riguardo all'aspetto in esame sottende la necessità di sommare la c.m.s. al tasso praticato al fine del computo del tasso usura: si tratta di un'impostazione che non appare condivisibile per i motivi che seguono.

Ritiene il giudicante che sia poco convincente la nota tesi, sostenuta da Cass. Pen. Sez. 2, sentenza n. 28743 del 14/05/2010, della necessità di computo della commissione di massimo scoperto nel tasso usura. Tale tesi, basata sull'argomento che "Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito" (confermata anche da Cass. Pen. N. 12028 del 2010 Rv. 246729), muove, in effetti, dalla parziale disapplicazione dei decreti ministeriali e, ancor prima, delle Istruzioni della Banca d'Italia in essi recepite: queste - si assume - in spregio

ur



del disposto di cui al quarto comma dell'art. 644 c.p., escludono dal computo del tasso relativo ai rapporti di affidamento in conto corrente bancario alcune componenti del costo del credito, prima fra tutte - appunto - la commissione di massimo scoperto.

Tuttavia, occorre rammentare che l'art. 2-bis del decreto "anti-crisi" n. 185 del 2008 (convertito con modificazioni nella l. 28 gennaio 2009, n. 2), nel sancire l'abolizione della commissione di massimo scoperto (almeno al dichiarato scopo di rendere più agevole l'accesso al credito in una fase di grave crisi finanziaria) , ha riconosciuto la "rilevanza" ai fini dell'applicazione dell'art. 1185 c.c. e 644 c.p. de "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" e ha demandato al Ministero competente di emanare, di concerto con la Banca d'Italia, "disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".


un



A sommo avviso del giudicante, ciò vuol dire che solo con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 2009 la commissione di massimo scoperto (ma solo a far data dal 1° gennaio 2010) "entra" o è "pesata", quale possibile addendo al pari e unitamente a tutti gli altri, nel calcolo attraverso cui si computa il costo del credito e, quindi, si opera la rilevazione del tasso effettivo globale medio; e solo da tale momento l'onere è suscettivo di concorrere al superamento delle soglie d'usura di cui alla legge n. 108 del 1996.

Ed è chiaro peraltro che, individuando una componente onerosa, la rilevazione della c.m.s. comporterà un incremento del tasso medesimo. Pretendere di confrontare, pertanto, il tasso effettivo applicato, comprensivo della c.m.s., al TEGM - tasso questo che in passato non teneva conto di quell'onere - individua un grave errore, ancor prima che di diritto, di logica (e di matematica). Quello in esame non integra, in definitiva, un problema interpretativo della norma, ma di rispetto del principio di non contraddizione: le voci di costo considerate per la rilevazione del TEGM non ricomprendono le somme percepite dalle banche a titolo di c.m.s.; di conseguenza, non possono essere raffrontate fra loro realtà disomogenee, quali il costo complessivo dell'operazione, da un lato, ed il tasso effettivo globale medio (secondo i diversi decreti ministeriali succedutisi nel tempo sino alla recente modifica, "tasso non comprensivo della CMS", onere

ur




questo, come specificato nella "nota metodologica", oggetto di "autonoma rilevazione"), dall'altro.

In ultima analisi, non sembra possibile condividere l'orientamento di chi, convinto che la normativa secondaria presenti aspetti di conflitto con la norma primaria, li supera attraverso la diretta applicazione della regola ritenuta corretta: in tal modo, il tasso da parametrare non è più omogeneo al parametro; il destinatario della regola la vede mutare nel corso del processo; in una parola, la certezza della norma risulta compromessa.

Alla stregua di quanto esposto va dichiarata a) la illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ; b) l'illegittimità degli addebiti effettuati sul conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese di chiusura conto ; c) l'illegittimità degli interessi ultralegali.

Il consulente d'ufficio, le cui conclusioni questo giudice condivide in quanto scevre da vizi logici e metodologici , in conformità ai conteggi analiticamente sviluppati nella propria relazione, ha determinato in euro 10.184,93 l'importo degli interessi passivi capitalizzati addebitati ; in euro 7.324,05 l'importo addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto e in euro 3.563,32 gli interessi ultralegali , ottenuti per differenza tra l'importo originariamente addebitato e quello determinato applicando il tasso sostitutivo previsto dal TUB.

UD



Complessivamente la somma dovuta in favore dell'.

è di euro 21.072,30 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Trattandosi di un debito di valuta dovranno essere riconosciuti soltanto gli interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo, con esclusione di ogni attualizzazione delle somme così calcolate stante l'insussistenza di ogni ulteriore danno, né dedotto, né provato in corso di causa.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del difensore antistatario applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'importo liquidato e dell'attività svolta.

In applicazione del medesimo principio le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.

Vanno altresì rimborsate le spese documentate sostenute dall'attrice per la consulenza di parte (vedasi Cass. sent. 4357/2003 e Cass. sent. 6056/1990), documentate per la somma di euro 2.150,73 (fattura in atti del 28.05.2014).

PQM

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

UN



- condanna Banca Popolare Friuladria s.p.a. a pagare a
la somma complessiva di euro
21.072,30 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle
spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio , che
liquida nella somma complessiva di euro 7.200, 00 oltre spese
generali al 15% , I.V.A e C.P.A come per legge, da liquidarsi in
favore dei difensori antistatari;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese di CTP sostenute
dall'attrice ;
- pone definitivamente gli oneri di CTU a carico della convenuta.

Pordenone , 10 giugno 2014

Il Giudice Unico

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco Cenari

Dr.ssa Lucia Dall'Armellina
Lucia Armellina

Depositato in Cancelleria
Pordenone il 30 LUG. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco Cenari